

ATTO N. 18/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Carlo Ripa di Meana

Relatore di minoranza Consigliere Pietro Laffranco

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2
del Regolamento Interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

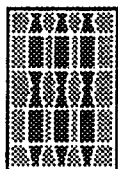
“Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”.

Titolo così proposto dalla Commissione:

“Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 25.7.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 26.7.2001

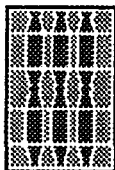


COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25 luglio u.s. ha esaminato l'atto n. 18 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza con 2 voti di astensione.

Si comunica altresì che la Commissione ha proposto la modifica del titolo come segue: "Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Ripa Di Meana e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana concernente: “Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2000 e trasmesso per il parere alla II Commissione Consiliare permanente in data 19.6.2000 (ATTO N. 18);

ATTESO che la II Commissione ha deciso di indire un’audizione che si è effettuata in data 29 settembre 2000;

CONSIDERATO che la II Commissione ha deciso di modificare il titolo come segue: “Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”;

VISTI il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell’art. 20 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Carlo Ripa di Meana e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 18/BIS);

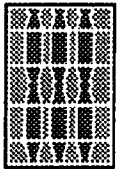
VISTO il Regolamento CE n. 1257/99;

VISTO il D.M. 11 maggio 1992;

VISTO lo Statuto;

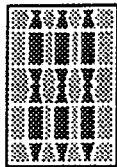
VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull’intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____ di
astensione espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE
RIPA DI MEANA

Art. 1

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti ~~che originano~~ dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;
- b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;
- c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con la presente legge e con il Piano di sviluppo rurale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

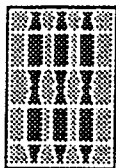
TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Art. 1

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Idem

3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.



Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per materia o sostanza organica del suolo, il carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";
 - b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.

Art. 3

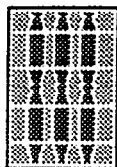
1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici commisurati alle unità di superficie interessate per:
- a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
 - b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
 - c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.
2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";
 - b) idem

Art. 3

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici per:
- a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio;
 - b) idem
 - c) idem
2. Idem



Art. 4

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate in pianura e collina. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. I contributi previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nel Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 5

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

Alla realizzazione del sistema collaborano la Regione, l'Agenzia regionale

Art. 4

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. Idem

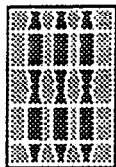
3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella Azione A della misura f del Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 5

1. Idem

2. Idem

3. La Giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il programma e le modalità



per l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, e gli enti locali con le modalità definite in una apposito specifico programma approvato dalla Giunta regionale.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione del bilancio.

Art. 7

1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.

operative per la realizzazione del sistema.

4. Idem

Art. 6

1. Idem

Art. 7

1. Idem